

N. R.G. 2527/2019

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
Sezione Civile

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2527/2019** promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv.

;

**ATTORE**

contro

rappresentati e difesi dagli avv.

;

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Per l'opponente:

Vogli l'Ill.mo Tribunale di Mantova, contrariis rejectis;

- Accertare e dichiarare che C.F. e C.F. entrambi domiciliati in Mantova, non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata in quanto nullo, di nessun effetto e annullabile ogni atto di esecuzione posto in esser perché in violazione di legge;



- Dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione anche per gli ulteriori motivi esposti in narrativa;
- Condannare e residenti in Castiglione delle Stiviere, al rimborso delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre ad iva e cpa come per legge.

Per i convenuti:

Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:

Invia principale

-Respingere tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;

In ogni caso

-con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese generali 15%.

In via istruttoria

Senza inversione dell'onere della prova, e ferma l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti da controparte, si reitera anche in questa sede l'istanza di ammissione dei capitoli di prova che non sono stati ammessi, riportando testualmente i capitoli articolati nella memoria difensiva.

## PROVA TESTIMONIALE

Si chiede l'ammissione della PROVA TESTIMONIALE diretta e contraria, sui capitoli di prova di seguito formulati preceduti dalla locuzione "Vero che . . .", a mezzo dei sotto indicati testimoni:

- 1) I Sigg. e incaricavano, verso la fine del mese di marzo del 2018 il Notaio Jacopo Balottin di eseguire la trascrizione del pignoramento immobiliare notificato ai sigg.ri Franceso e Caccavalle Annamaria in data 12.03.2018;
- 2) Nei primi giorni del mese di aprile del 2018 il Notaio chiese al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova – Ufficio di Castiglione delle Stiviere la trascrizione del pignoramento eseguito dai Sigg.ri e sull'immobile di proprietà dei Sigg.ri e Caccavalle e il Conservatore eseguì tale trascrizione in data 04.05.2018, come risulta dalla nota prodotta DOC. 3 – Copia nota di trascrizione del 04.05.2018pdf e dal prospetto riepilogativo degli atti di procedura DIC 4- PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTI DI PROCEDURA.pdf che si mostrano al teste;
- 3) La conservatoria dei Registri Immobiliari di Mantova – Ufficio di Castiglione delle Stiviere rilasciò al Notaio Balottin la nota di trascrizione verso la metà di maggio del 2018 e quest'ultimo in data 18.05.2018 estrasse le visure ipotecarie necessarie alla redazione del certificato notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c che si produce DOC. 5 – CERTIFICATO NOTARILE EX ART: 567 C.P.C.pdf e si chiede venga mostrato al teste;
- 4) Il Notaio Jacopo Balottin consegnava ai Sigg.ri e in data 21.05.2018 la nota di trascrizione del pignoramento eseguito nei confronti dei Sigg.ri e Caccavalle, unitamente al certificato notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c.;

Si conferma istanza di abilitazione alla prova contraria anche con riferimento a tutti i capitoli avversari che venissero ammessi.



Si indicano a testimoni, con facoltà di essere sentiti, eventualmente, anche a prova contraria sui capitoli di controparte e con riserva di indicarne altri dopo aver preso visione dei capitoli di prova avversari, i Signori:

Notaio Jacopo Balottin, con studio in Goito (Mn – cap. 46044) – Via Vittorio Veneto n. 6;  
Geom. Mario Cazzani, con studio in Ceresara (Mn – 46040) – Via Possenta Vasto n. 3;  
Bertoletti Giuseppina, residente in Castiglione delle Stiviere (Mn – c.a.p. 46043) – Via San Viletto n. 11.

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con “*comparsa di riassunzione*” in data 15/7/19 \_\_\_\_\_ ha evocato in giudizio  
e \_\_\_\_\_ esponendo:

- 1) che risulta pendente presso questo Tribunale la procedura di esecuzione immobiliare n. 115/2018 intrapresa da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in odio all’opponente iscritta al ruolo generale delle esecuzioni immobiliari il 29/3/18;
- 2) che sussiste evidente nullità dell’esecuzione per violazione dell’art. 557 c.p.c. non avendo il creditore procedente depositato la nota di trascrizione nel termine di legge;
- 3) che sussiste evidente nullità dell’esecuzione per violazione dell’art. 497 c.p.c. non avendo il creditore procedente depositato l’istanza di vendita nel termine di legge ovvero essendo stata richiesta la vendita del compendio pignorato in assenza di ogni valida azione esecutiva e della trascrizione del pignoramento inerente il bene oggetto di esecuzione;
- 4) che, all’udienza fissata dal Giudice dell’Esecuzione a seguito di ricorso ex art. 615 c.p.c. (18/6/19), lo stesso Giudice, dopo aver rigettato l’istanza di sospensione, aveva fissato il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione;
- 5) che tale termine non era ancora trascorso ed era interesse dell’opponente sentire dichiarare che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non avevano diritto di procedere e quindi la inefficacia-nullità di tutti gli atti dell’esecuzione.

Ciò premesso \_\_\_\_\_ ha chiesto l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si sono ritualmente costituiti i convenuti opposti insistendo per il rigetto dell’opposizione.

La causa, senza espletamento di attività istruttoria, è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 26/10/21 sulle conclusioni delle parti come sopra precisate.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

La causa può essere decisa senza dare ingresso alla prova per testi richiesta dai convenuti opposti.

La difesa di \_\_\_\_\_ richiamando giurisprudenza conforme, ha sostenuto la tesi secondo cui il mancato deposito, da parte del creditore procedente, della nota di trascrizione del pignoramento entro quindici giorni dalla restituzione da parte del Conservatore, nel caso in cui sia lo stesso creditore a procedere alla trascrizione, determinerebbe la perdita di efficacia del pignoramento.

Tale tesi non è condivisa dal Giudicante che ritiene corretta la decisione del Giudice dell’Esecuzione di cui all’ordinanza 18/6/19.

Tra le decisioni difformi dalla tesi sostenuta dalla difesa dell’opponente si segnala, in particolare, quella della Corte di Appello di Roma, Sez. III, 11/5/21 n. 3516, che, per la sua completezza, si ritiene utile riportare integralmente nella parte di motivazione in cui si affronta la problematica.



In tale sentenza si legge tra l'altro: "Con D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con L. 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore è intervenuto sul Libro Terzo del Codice di Procedura Civile, introducendo novità nelle modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Prima della riforma del 2014, in particolare, l'art. 557 c.p.c. prevedeva che fosse l'ufficiale giudiziario a depositare nella cancelleria del tribunale competente l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione (salvo che la trascrizione non fosse stata curata dal creditore a norma dell'art. 555, commi secondo e terzo, c.p.c.), mentre gravava sul creditore l'onere di depositare il titolo esecutivo ed il precetto entro dieci giorni dal pignoramento.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nel vigore della precedente disciplina, il termine per il deposito del titolo e del precetto non era perentorio ( Cass.n. 6426/2009), né poteva essere rilevata d'ufficio la mancanza nel fascicolo del titolo esecutivo, purché in possesso del creditore: in tale ultimo caso, al più, era fatto salvo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. ( Cass.n. 13580/2008; Cass.n.6957/2007; Cass.n. 5906/2006). Per la S.C. era sufficiente che il deposito degli atti indicati avvenisse prima della presentazione dell'istanza di vendita, non potendo il giudice provvedere senza tale documentazione.

Ed anche autorevole dottrina processualistica aveva sostenuto che l'inosservanza del termine comportasse l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita, senza determinare l'estinzione del processo.

Nella versione modificata da ultimo con il già citato D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito, il testo dell'art. 557 c.p.c. è mutato. In particolare, ai sensi del novellato primo comma dell'art. 557 c.p.c. è previsto che "eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore".

L'art. 557, secondo comma, c.p.c., prosegue poi disponendo che oggi sia il creditore procedente a dover depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario: a) la nota di iscrizione a ruolo, b) copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Sempre il citato secondo comma, precisa che nella distinta ipotesi in cui sia il creditore, e non l'ufficiale giudiziario, a procedere egli stesso ad effettuare il pignoramento - come consentito dall'art. 555, ultimo comma - la nota di trascrizione dovrà essere depositata "appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari".

Il secondo comma dell'art. 557 c.p.c. non prescrive alcuna specifica sanzione processuale per l'inosservanza dei termini ivi previsti.

Il nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.c., infine, prevede la sanzione dell'inefficacia del pignoramento per l'ipotesi in cui "la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore". L'inefficacia del pignoramento, pertanto, è prevista espressamente per il non tempestivo deposito di tutti i documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c., salvo la nota di trascrizione, che non viene menzionata, e resta dunque soggetta, quanto alle tempistiche del deposito, al regime di cui al secondo comma dell'art. 557 c.p.c..

La modifica normativa, nel porre a carico del creditore, e non più delle cancellerie dei tribunali, l'obbligo di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo, trova la sua ratio nell'esigenza di alleviare il carico di lavoro gravante sulle cancellerie, come si desume dalla Relazione Tecnica al D.Lgs. n. 132 del 2014; ma anche nell'esigenza di accelerare l'esecuzione rafforzando il potere di impulso del creditore, anche in funzione deflattiva, eliminando la prassi, formatasi nel vigore della precedente disciplina, per cui, dopo l'iscrizione a ruolo da parte della cancelleria, in ragione di pagamenti soddisfatti o di accordi di rateizzazione, i creditori non mostravano poi interesse concreto a dare corso al giudizio.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie del mancato tempestivo deposito, nei termini quindicinali ivi previsti, dei documenti espressamente elencati nel nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.c., la



giurisprudenza ha ribadito che trattasi di inefficacia processuale derivante dall'inosservanza di un termine perentorio: essa, in altri termini, non appartiene al genus della nullità, sanabile mediante raggiungimento dello scopo, bensì a quello, più radicale, dell'inefficacia insanabile. Per tale motivo, si è ritenuto che l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma, c.p.c. costituisca una causa tipica di estinzione del processo esecutivo per inerzia delle parti, rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 630, comma 2 c.p.c. (almeno fino all'udienza ex art. 569 c.p.c.). Ciò comporta, peraltro, che il mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma 3 c.p.c., sia il reclamo al collegio di cui all'art. 630, terzo comma, c.p.c.16.

Ciò che è invece controverso, è se la sanzione dell'inefficacia (con conseguente estinzione del processo) colpisca il creditore che, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 557 c.p.c., non abbia depositato la nota di trascrizione, non espressamente inclusa, dal successivo comma terzo del medesimo articolo, fra gli atti che, se intempestivi, determinano l'inefficacia in forza del terzo comma del medesimo articolo.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass. n. 7998/2015; Trib. Bari sent. 1.7.2019; Trib. Napoli 31.10.2019; Trib. Lecce 20.11.2019; Trib. Pistoia n. 822/2019; Trib. Roma n. 10744/2020; Trib. Roma 2187/2021; Trib. Bari 1.7.2019; Trib. Piacenza n.541/2019), il fatto che il terzo comma dell'art. 557 c.p.c. subordini la tempestività al deposito di una serie di atti che non include la nota di trascrizione del pignoramento è indice di una specifica volontà legislativa: e cioè, che le tempistiche per il deposito della nota di trascrizione restano unicamente ancorate ai termini di cui al secondo comma dell'art. 557 c.p.c., i quali, se non osservati, non generano l'automatica inefficacia del pignoramento e, dunque, l'estinzione del processo.

La Suprema Corte, con la sentenza 11 marzo 2016, n. 4751/2016 ha invece fornito una lettura della norma completamente opposta: la pronuncia, in un obiter dictum, argomenta sulla natura del termine previsto dall'art. 557, secondo comma, c.p.c., definendo il deposito della nota di trascrizione da parte del creditore come atto "doveroso". Il fatto che il secondo comma dell'art. 557 c.p.c. non preveda espressamente l'inefficacia della procedura, qualora non si rispetti il termine ivi previsto, non varrebbe dunque ad escludere la perentorietà di tale termine: perentorietà che va invece ribadita per "evitare una manifesta contraddizione" tra il secondo e il terzo comma dell'art. 557 c.p.c..

In particolare, la sentenza n. 4751/2016 della S.C. sostiene che nel caso in cui alla trascrizione provveda il creditore procedente (e non l'ufficiale giudiziario), "il problema del raccordo fra la previsione come doverosa del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni dalla restituzione, che si legge nel comma 2 e la scomparsa del riferimento alla nota nel terzo, evidentemente non si pone, dato che il termine di quindici giorni di cui al comma 2, come s'è detto, decorre dalla restituzione della nota di trascrizione, cui fa riferimento l'ultimo immutato inciso del secondo comma stesso".

In sostanza, secondo la Cassazione, nel caso in cui sia l'ufficiale giudiziario a provvedere alla trascrizione, il creditore dovrà depositare, a pena di inefficacia, la nota di trascrizione, nei quindici giorni successivi alla sua restituzione da parte dell'ufficiale stesso; nell'ipotesi in cui sia il

procedere alla trascrizione, egli, a pena di inefficacia, dovrà provvedere al deposito della nota nei quindici giorni successivi alla sua restituzione da parte del Conservatore. Sulla scia di tale interpretazione non sono mancate adesioni da parte di alcuni giudici di merito (cfr. Trib. Salerno 12.12.2019; Trib. Salerno 27.11.2018; Trib. Catanzaro n.254/2019).

Ritiene, questa Corte, di doversi discostare dall'orientamento espresso dalla S.C., non sedimentato in successive pronunzie di analogo contenuto, preferendo la lettura che della norma ha dato la prevalente giurisprudenza di merito, compreso il collegio della sentenza impugnata, per le seguenti considerazioni. Per quanto previsto dall'art. 12 preleggi c.c., nell'applicare la norma, si deve anzitutto privilegiare il senso reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione (c.d. interpretazione letterale) e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione logica). Se i primi due criteri non sono sufficienti, occorre ricorrere alle disposizioni che regolano





*casi simili o materie analoghe (c.d. analogia legis); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (c.d. analogia iuris).*

*Tanto premesso l'art. 557, terzo comma, non menziona la nota di trascrizione fra i documenti da depositarsi entro un certo termine, a pena di inammissibilità. Al contrario, la lettera della norma è chiara nel collegare l'inefficacia al mancato o ritardato deposito di una serie di atti - la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di pignoramento, copia del titolo esecutivo, copia del precetto - tra i quali non figura la nota di trascrizione; vieppiù, il fatto stesso che esista un terzo comma dell'art. 557 c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, conferma che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l'inefficacia direttamente al comma secondo dell'art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati; e non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre il terzo comma dell'art. 557 c.p.c., se tutti gli incumbenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo.*

*In sostanza non esiste alcun dato letterale che consenta di affermare che il creditore, allorché provveda direttamente alla trascrizione del pignoramento, debba procedere al deposito della nota entro quindici giorni dalla restituzione a pena inefficacia; ed anzi appare difficile sostenere che, a fronte della chiara previsione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 557 c.p.c., che impone al creditore di provvedere al deposito della nota "non appena restituitagli", senza ulteriori specificazioni, i quindici gg. debbano decorrere dalla data di consegna del Conservatore,*

*Sotto un profilo sistematico, poi, alla luce del principio, vigente in materia esecutiva, della tassatività delle cause estintive del processo esecutivo, non è qui rinvenibile una causa di estinzione tipica, in quanto né il secondo né terzo comma dell'art. 557 c.p.c. comminano espressamente l'inefficacia del pignoramento per il caso di deposito della nota di trascrizione oltre i quindici giorni dalla sua consegna al creditore da parte del Conservatore.*

*Ove poi si debba valutare l'incidenza, nella complessiva economia del processo esecutivo, dell'eventuale ritardo nel deposito della nota di trascrizione, occorre chiedersi se questo, in un momento antecedente al deposito dell'istanza di vendita, impedisca al processo di raggiungere il suo scopo, tanto da doverne determinare la cessazione anticipata. Il che impone di analizzare quale sia la rilevanza della nota di trascrizione del pignoramento nel processo esecutivo.*

*Secondo l'interpretazione fornita dalla S.C. (Cass. 12429/2008; Cass.n. 7998/2015) in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è una fattispecie a formazione progressiva che si compone di due momenti processuali fondamentali: la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari. Secondo tale orientamento, la notificazione dell'ingiunzione al debitore rappresenta l'inizio del processo esecutivo e produce l'effetto della indisponibilità del bene pignorato, mentre la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, costituendo il presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. Secondo tale impostazione, il mancato deposito della nota di trascrizione impedirà al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita, e, dunque, al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo. E, quindi, ragionevole individuare il termine ultimo per la produzione della nota di trascrizione, nel caso in cui alla trascrizione provveda direttamente il creditore, nel momento della presentazione dell'istanza di vendita a pena di improcedibilità del processo.*

*Come osservato da certa dottrina, una tale soluzione contempera, da un lato, le esigenze di tutela del creditore, che allorché provveda autonomamente alla trascrizione è esposto a tempistiche (ad esempio, quelle delle competenti Conservatorie) che sfuggono al suo controllo; dall'altro, mantiene inalterate le esigenze di economicità e ragionevole durata del processo.*

*È stato anche sottolineato che i termini, come è appunto quello di cui al terzo comma di cui all'art. 557 c.p.c., alla cui inosservanza la legge collega la sanzione della caducazione processuale sono termini perentori, soggetti, per le conseguenze estintive che comportano, al principio della tassatività. L'art. 152, secondo comma, c.p.c., prevede chiaramente che "i termini stabiliti dalla*



legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori": *il che sta a significare che vige nel nostro ordinamento un principio generale di presunzione circa il carattere meramente ordinatorio dei termini, salvo espressa previsione di perentorietà nei casi tassativi individuati dal legislatore. Viola tale principio una interpretazione che voglia attribuire carattere di perentorietà al termine previsto nel secondo comma dell'art. 557 c.p.c., con riferimento alla nota di trascrizione del pignoramento.*

*E' vero, è stato osservato, che il mancato rispetto del termine ordinatorio, mancando la richiesta di proroga, produrrebbe le medesime conseguenze caducatorie della violazione di quello perentorio. Ma, nella particolare fattispecie in oggetto, è difficile ipotizzare un'istanza di proroga di un termine non definito dal legislatore (e cioè la previsione di deposito della nota "non appena restituita" da un terzo, il Conservatore).*

*Per le suesposte considerazioni, la decisione del giudice del reclamo, che ha escluso l'inefficacia del pignoramento per il tardivo deposito nella nota di trascrizione, appare condivisibile."*

Tale motivazione è pienamente condivisa dal Giudicante (incidentalmente osservando che, oltre alle plurime decisioni conformi citate dalla Corte di Appello di Roma, nello stesso senso si sono espressi anche il Tribunale di Padova, Sez. I, con ordinanza 12/5/21 e il Tribunale di Ravenna, Sez. I, con sentenza 12/10/21 n. 762).

Pare invero decisivo il punto di motivazione in cui si afferma che *"il fatto stesso che esista un terzo comma dell'art. 557 c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, conferma che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l'inefficacia direttamente al comma secondo dell'art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati; e non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre il terzo comma dell'art. 557 c.p.c., se tutti gli incombenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo."*

Né sussiste la dedotta nullità per violazione dell'art. 497 c.p.c..

La difesa dell'opponente ha eccepito che l'istanza di vendita è stata presentata in data 20/04/2018 e la relativa nota di trascrizione del pignoramento *"solo il giorno 22/5/2018"*.

Quello che rileva è però il fatto, non contestato, che l'atto di pignoramento sia stato notificato in data 12/3/18, che l'istanza di vendita sia stata depositata appunto il 20/4/18 (nel rispetto del termine di 45 giorni) e che l'ordinanza di vendita sia stata emessa in data 24/5/18, e così dopo il deposito della nota di trascrizione (22/5/18).

Le domande pertanto vanno rigettate.

Le spese possono essere compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione sopra esaminata.

P.Q.M

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Rigetta le domande;
- 2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 14/2/22.

IL GIUDICE  
Dott. Andrea Gibelli

